



COMUNE di RIPARBELLA

PROVINCIA di PISA

Tel 0586/697111 Piazza del Popolo n.1 Fax 0586/697327

Ordinanza n. 6 del 12.09.2017

Oggetto: disposizioni finalizzate all'applicazione di misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito.

IL SINDACO

Premesso che il suolo di pubblico accesso (strade, marciapiedi, aree verdi ecc..) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sporcato da quest'ultimi, contribuendo a provocare un degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di deiezioni in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Ritenuto opportuno disporre che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette e altri strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, onde poter provvedere alla loro rimozione;

Ritenuto altresì doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia anche temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo, sporcando le strade, le piazze, i marciapiedi ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere taluni comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo a fornire uno strumento più efficace dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per violazione alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13.11.1987 a firma anche dell'Italia;

Visto la Legge Regionale n. 43/95 dell'8 Aprile 1995, aggiornata nel 2006: "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18 "Norme igieniche", il quale ordina ai conduttori di cane di evitare che i loro

animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali"

Visto il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. 50 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

Ai proprietari e detentori di cani di rispettare alla data della presente ordinanza, sino a revoca per emergenza, le seguenti prescrizioni comportamentali:

1. Obbligo di raccolta delle deiezioni canine sulle vie di pubblico accesso e nelle aree verdi.

Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, viene fatto obbligo di provvedere all'immediata asportazione delle deiezioni canine.

2. Obbligo di detenzione di idonei strumenti di pulizia.

Il proprietario e/o detentore è tenuto ad impedire che l'animale sporchi sul suolo pubblico e sul suolo privato con destinazione pubblica, nonché è tenuto ad avere al seguito apposito sacchetto e paletta per la raccolta delle deiezioni, le quali dovranno essere depositate all'interno dei raccoglitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I contravventori alla presente Ordinanza fatta salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 fino ad €. 500,00 come di seguito specificato.

- Sanzione di €. 25,00 per coloro che sono sprovvisti dell'occorrente per rimuovere le deiezioni;
- Sanzione di €. 50.00 per chi non rimuove le deiezioni dal suolo pubblico;

Le sanzioni pecuniarie previste dalla presente Ordinanza saranno applicate con la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm ed integrazioni.

Il personale del Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE


Che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 7799/1971 o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo della Regione, nei modi e nei termini previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza Sindacale a mezzo Ufficio Messi notificatori ognuno per le rispettive competenze, al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Colli Marittimi Pisani, al Comando Stazione Carabinieri di Guardistallo ed all'Asl 6 Toscana Nord- Ovest U.O. Veterinaria".

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web del Comune e all'albo Pretorio online.

Dalla Residenza Municipale, li 12.09.2017


Il Sindaco
Salvatore Neri